

proposta di legge n. 136
a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi
presentata in data 28 aprile 2017

CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Signori Consiglieri,

la Regione Marche ha già dimostrato, nella scorsa legislatura, sensibilità sul tema dell'utilizzo degli animali da compagnia, nelle terapie di particolari patologie o nel sostegno di soggetti i quali, dalla vicinanza e dal contatto con un animale domestico, ricavano oggettivi elevati benefici.

Inutile scrivere di quanto un animale domestico oggi sia presente nella vita di tutti noi e di quanto esso svolga un'importante funzione soprattutto per anziani, persone sole e bambini. Tanto da essere ormai denominati non più come animali domestici bensì come "animali d'affezione" proprio per rimarcare l'importanza e la presenza in vari periodi dell'esistenza di noi esseri umani. Un rapporto affettivo tra "padrone" ed "animale da compagnia" che spesso, alla morte di quest'ultimo, lascia oltre ad un forte dolore, anche un legame strettissimo ed un ricordo indelebile.

Questo perché questi animali sono stati motivo di grande affetto e spesso la cura a pesanti e strazianti solitudini.

Molti di questi animali li abbiamo visti "riportare alla vita" persone date ormai per morte sotto le macerie di edifici distrutti dal terremoto, sotto valanghe, dentro edifici invasi dalle fiamme o addirittura in mare. Essi sono ricordati come eroi ma eroi lo sono anche gli "animaletti" di tutti i giorni che hanno accompagnato periodi dolorosi e strazianti di bimbi malati o di anziani con patologie o semplicemente soli e abbandonati dagli affetti "a due zampe".

La presente proposta pertanto, rispetto ad altre leggi analoghe di regioni italiane intende essere dettagliata e a tutela anche degli aspetti sanitari e ambientali del nostro territorio. Inoltre è un'occasione per creare lavori nuovi sia nella realizzazione di questi cimiteri di affezione sia nella loro gestione.

Accade purtroppo spesso che molte persone, alla morte del proprio animale, lo sotterrino in giardino, per chi ne ha la possibilità, oppure lo "smaltiscano" purtroppo con metodi meno ortodossi che questa legge vorrebbe proprio evitare. Inoltre animali di compagnia, che divengono d'affezione, lo sono anche animali esotici provvisti di relativa e regolare certificazione CITES. E' una moda del momento, ma l'affezionarsi ad animaletti come ad esempio il Petauro dello Zucchero, il Riccio africano, il camaleonte, e così via, rientra comunque in una sempre maggiore casistica anche in Italia.

La disomogeneità normativa nella nostra legislazione regionale, dovuta ad un articolo previsto nella legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 e ad un altro articolo, di dettaglio, nel relativo regolamento applicativo del 9 febbraio 2009, con la presente proposta viene sanata e resa più organica ed esaustiva.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della presente proposta in merito ai cimiteri per animali d'affezione.

L'articolo 2 definisce quali sono gli animali che possono ricevere la sepoltura in questi siti.

L'articolo 3 afferma che sono i comuni a dover autorizzare la richiesta di realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione. Il medesimo articolo stabilisce chi può realizzare i cimiteri medesimi.

L'articolo 4 stabilisce le modalità per l'ubicazione dei siti, le relative procedure per definire le località prescelte, con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell'area, natura fisico-chimica del terreno, vincoli paesaggistici, profondità e direzione della falda idrica. All'interno del medesimo articolo troviamo la definizione della relazione tecnico sanitaria che accompagna l'individuazione dell'area.

L'articolo 5 definisce dove e come vanno inumate le spoglie animali.

L'articolo 6 evidenzia nel registro delle sepolture lo strumento tramite il quale viene dettagliatamente catalogato l'animale e dove sono presenti anche le generalità del possessore.

L'articolo 7 afferma che la presente legge non si applica alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di gestione dei cimiteri per animali d'affezione.

L'articolo 9 definisce le norme di attuazione della presente legge con il relativo regolamento applicativo dettagliato.

L'articolo 10 abroga l'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali).

L'articolo 11 afferma che, sino alla approvazione del regolamento, di cui all'articolo 9, rimane in vigore l'articolo 13 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3).

L'articolo 12 definisce l'invarianza finanziaria della presente legge.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge detta i criteri e disciplina le modalità per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, nonché gli animali certificati CITES, molti dei quali d'affezione essi stessi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è possibile a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie transmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3
(Autorizzazione e realizzazione)

1. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità comunale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere concessa secondo procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La realizzazione può essere effettuata sia dagli enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4
(Localizzazione)

1. L'individuazione dell'area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell'area, natura fisico-chimica del terreno, vincoli paesaggistici, profondità e direzione della falda idrica.

2. La relazione tecnico sanitaria che accompagna l'individuazione dell'area deve contenere la descrizione dell'area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.

3. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 5*(Inumazione spoglie)*

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

2. Le spoglie di cui al comma 1 vanno inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20x20.

Art. 6*(Registro delle sepolture)*

1. Il gestore del cimitero degli animali d'affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e altri dati morfologici, oltre che le generalità del proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione, la data di sepoltura, gli estremi delle certificazioni veterinarie acquisite ed il codice progressivo di identificazione.

2. Ogni anno devono essere inviate due copie del registro di cui al comma 1, una al Comune e l'altra all'ASUR territorialmente competenti.

Art. 7*(Riserva)*

1. Queste norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 8*(Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)*

1. Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.

2. Il Comune regola, con protocollo d'intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

Art. 9*(Norme di attuazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge sono definite con regolamento della Giunta regionale le modalità tecniche, ope-

rative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono, tra l'altro, indicati, i compiti del soggetto gestore della struttura, le modalità di trasporto degli animali sino al cimitero stesso, le caratteristiche strutturali e funzionali del cimitero e i sistemi di seppellimento e di incenerimento, quest'ultimo laddove fattibile.

3. Quanto previsto all'articolo 13 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3) è recepito nel regolamento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

(Abrogazione)

1. L'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è abrogato.

Art. 11

(Norma di salvaguardia)

1. Sino all'approvazione definitiva del regolamento regionale di cui all'articolo 9, sono fatte salve le norme di cui all'articolo 13 del r.r. 3/2009.

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.